



Comune di Chivasso

Classificazione Acustica del Territorio

**“Regolamento e Norme Tecniche di
Attuazione”**

Gennaio 2005



Sommario

SOMMARIO	2
1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	6
2.1 ZONE OMOGENEE	6
2.1.1 CLASSE I: Aree particolarmente protette	6
2.1.2 CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali	6
2.1.3 CLASSE III: Aree di tipo misto	7
2.1.4 CLASSE IV: Aree di intensa attività umana	7
2.1.5 CLASSE V: Aree prevalentemente industriali	7
2.1.6 CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali	7
2.2 ZONE PARTICOLARI	7
2.2.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture	7
2.2.2 Aree adibite a manifestazioni occasionali	7
2.3 LIMITI ACUSTICI	8
2.3.1 Tabella 1 – Valori limite assoluti di Emissione	8
2.3.2 Tabella 2 – Valori limite assoluti di Immissione	8
2.3.3 Tabella 3 – Valori limite assoluti di Qualità	9
2.3.4 Valori di attenzione	9
2.3.5 Criterio differenziale	9
2.4 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	9
2.5 PRESCRIZIONI PER LE FASCE CUSCINETTO	10
2.6 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	10
2.6.1 Scenario I: Compatibilità	10
2.6.2 Scenario II: Potenziale incompatibilità	10
2.6.3 Scenario III: Incompatibilità	11
2.7 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	11
2.7.1 Strumenti Urbanistici Esecutivi	11
2.8 INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE E DIA	12
2.2.1 Valutazione e Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	12
2.8.2 Valutazione e Valutazione Previsionale di Clima Acustico	13
2.9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE	13
2.9.1 Documentazione e Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.Im.A. e D.P.Im.A.)	14
2.9.2 Documentazione e Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.C.A. e D.P.C.A.)	14
2.10 PROCEDURE IN CORSO	14
2.11 PERMESSO A COSTRUIRE	14
2.12 RISTRUTTURAZIONI	16
3 REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	17
4 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	18
4.1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	18
4.1.1 Deroga	18
4.1.1.1 Emergenze	19
4.1.1.2 Orari	19



4.1.1.3 Limiti massimi raggiungibili in deroga	19
4.1.2 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga – procedura semplificata	20
4.1.3 Concessioni in deroga per cantieri – procedura ordinaria	21
4.2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	22
4.2.1 Localizzazione degli impianti	22
4.2.2 Limiti	22
4.2.3 Deroghe	23
4.2.3.1 Manifestazioni esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga	23
4.2.3.2 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga – procedura semplificata	24
4.2.3.3 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga – procedura ordinaria	25
4.2.3.4 Circo e Luna Park	24
4.2.4 Manifestazioni Carnevalesche	25
5 ADEMPIMENTI DEL COMUNE	26
6 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	26
7 NUOVE ATTIVITÀ	27
8 DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE FISSE DESTINATE ALLO SPETTACOLO	28
9 ALTE ATTIVITÀ RUMOROSE	29
9.1 SORGENTI MOBILI ED ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO	29
9.2 RIPRODUZIONE DI EVENTI PUBBLICITARI	29
9.3 AUTOLAVAGGI	29
9.4 CONDIZIONATORI	29
9.4.1 Nuova posa	29
9.4.2 Macchine già in opera	30
10 STRADE ED INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI	30
10.1 STRADE	30



1 Disposizioni Generali

Il presente Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione è redatto in attuazione alla Classificazione Acustica del territorio, ai sensi della L.447/95, decreti ad essa collegati ed alla L.R. 52/200.

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 s.m. e i., della legge regionale 52 ottobre 2000 e s.m. e i. e D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n° 142 e s.m. e i., nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepitii di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvedono il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale e gli art. 844, 1170, 1172 e 2043 del Codice Civile.

Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 277 del 15.8.1991 e DPCM 16/04/1999 n° 215.

Il comma precedente si riferisce alle sole sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali e non alle attività industriali od artigianali stesse.

Per contro, gli schiamazzi e le rumorosità anche di radio, Tv od altro, indotti da una attività, sono completamente a carico dell'attività e sarà compito del titolare dell'attività provvedere a tutto quanto necessario affinché esse rispettino i limiti dall'attuale normativa.

Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento riproducono quelle stabilite dal D.P.C.M. 1.3.1991, legge 26 ottobre 1995 n. 447 s.m. e i., della legge regionale 52 ottobre 2000 e s.m. e i., tutti i decreti attuativi ad esse collegati, e sempre ad esse viene fatto riferimento per l'interpretazione dei provvedimenti emessi dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

E' parte integrante del presente regolamento la classificazione acustica del territorio. Nel caso in cui la Classificazione Acustica sopra richiamata dovesse subire modificazioni, queste si intendono tacitamente riportate e recepite nel presente documento a decorrere dalla data di esecutività della variazione stessa.

Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella Classificazione acustica del Comune di Chivasso, di cui al paragrafo 2.3 di questo documento.

Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria



notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i valori del Criterio differenziale, di cui al paragrafo 2.3 di questo documento.

Sono escluse dal rispetto del Criterio differenziale tutte quelle attività la cui rumorosità immessa all'interno di un ricettore sia inferiore alla soglia minima di applicabilità (vedere paragrafo 2.3 di questo documento), oppure tutte quelle attività le cui rumorosità insistono esclusivamente su ricettori insediati in zona acustica di tipo VI "esclusivamente industriale".

Le disposizioni del presente Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

In questo caso, in attesa della formale modifica del presente Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione, si applicano comunque le sopravvenute norme statali o regionali.



2 Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Il Comune di Chivasso ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, ai sensi dell'art 5, comma 3, della *Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*.

L'elaborazione del *Piano di Classificazione Acustica* è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento "*Criteri per la classificazione acustica del territorio*", allegato alla *Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"* ed emanato ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della *L.R. 52/2000*.

La *Classificazione Acustica* comprende l'intero territorio comunale.

L'attuazione del *Piano di Classificazione Acustica* avviene secondo le prescrizioni dettate dalle presenti norme e le indicazioni riportate sulle planimetrie che seguono, nell'osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali.

La *Classificazione Acustica* del Comune di Chivasso è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva
- Elaborati grafici Fase II – tavola 1
- Elaborati grafici Fase III – tavola 2
- Elaborati grafici Fase IV – tavola 3, 4 e 5.
- Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione (il presente documento)

In caso di dubbi interpretativi si deve comunque far riferimento al contenuto delle presenti Norme, alla Normativa generale che disciplina il settore già richiamato, al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree acustiche, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C.

In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

2.1 ZONE OMOGENEE

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997*:

2.1.1 CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione, quali aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

2.1.2 CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.



2.1.3 CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

2.1.4 CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

2.1.5 CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

2.1.6 CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, fatta esclusione gli insediamenti abitativi dei custodi.

2.2 ZONE PARTICOLARI

2.2.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture

I valori limite assoluti di inquinamento acustico di cui alla Tabella 2 del punto 2.3.2 del presente documento non si applicano alle infrastrutture dei trasporti all'interno delle fasce di pertinenza (individuate dai relativi decreti attuativi) delle infrastrutture di trasporto stesse presenti sul territorio di Chivasso.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 1 del paragrafo 2.3.1.

All'interno delle fasce di pertinenza, le infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti propri delle sorgenti stesse individuate dai relativi decreti attuativi.

Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla Tabella 2 del punto 2.3.1, secondo la classificazione a cui viene assegnata quella porzione di territorio.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali (art.6, comma 3 del *D.P.C.M. 14/11/1997*).

In merito alle infrastrutture stradali, si rimanda all'apposito capitolo di queste norme attuative.

2.2.2 Aree adibite a manifestazioni occasionali

Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) della *L.R. 52/2000* il *Piano di Classificazione Acustica* individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.



Gli stralci cartografici rappresentanti tali aree sono riportate al paragrafo 3.1.10 della relazione tecnica “Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Chivasso”.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ed eventuale deroga, secondo quanto disposto al capitolo 4 di queste norme attuative.

Sarà, comunque, facoltà dell'amministrazione comunale, ovvero dell'ufficio preposto, autorizzare manifestazioni anche in aree differenti da quelle sopra citate, valutate le problematiche acustiche derivanti.

2.3 LIMITI ACUSTICI

In applicazione del *D.P.C.M. 14/11/97*, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della *Legge Quadro 447/95*:

- a) **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- b) **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono poi distinti in:

- Valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- Valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

2.3.1 Tabella 1 – Valori limite assoluti di Emissione

Valori limite di Emissione		
Classe di destinazione d'uso	Diurno (dB (A))	Notturmo (dB (A))
Classe I - Aree particolarmente protette	45.0	35.0
Classe II - Aree ad uso prevalentemente residenziale	50.0	40.0
Classe III - Aree di tipo misto	55.0	45.0
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60.0	50.0
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65.0	55.0
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65.0	55.0

2.3.2 Tabella 2 – Valori limite assoluti di Immissione

Valori limite di Emissione		
Classe di destinazione d'uso	Diurno (dB (A))	Notturmo (dB (A))
Classe I - Aree particolarmente protette	50.0	40.0
Classe II - Aree ad uso prevalentemente residenziale	55.0	45.0
Classe III - Aree di tipo misto	60.0	50.0
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65.0	55.0
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70.0	60.0
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70.0	70.0



2.3.3 Tabella 3 – Valori limite assoluti di Qualità

Valori limite di Emissione		
Classe di destinazione d'uso	Diurno (dB (A))	Notturmo (dB (A))
Classe I - Aree particolarmente protette	47.0	37.0
Classe II - Aree ad uso prevalentemente residenziale	52.0	42.0
Classe III - Aree di tipo misto	57.0	47.0
Classe IV - Aree di intensa attività umana	62.0	52.0
Classe V - Aree prevalentemente industriali	67.0	57.0
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70.0	70.0

2.3.4 Valori di attenzione

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

2.3.5 Criterio differenziale

Ai sensi dell'art. 4 del *D.P.C.M. 14/11/1997*, si applica il criterio differenziale nei seguenti casi:

- Qualora il ricettore sia insediato in classe acustica differente dalla classe VI – Zona esclusivamente industriale.
- Se, a finestre aperte, si supera il limite di 50 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno, e/o 40 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno.
- Se, a finestre chiuse, si supera il limite di 35 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno, e/o 25 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno.

È sufficiente una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere b) e c) per applicare il criterio differenziale.

Si ricorda che i valori massimi ammissibili dal criterio differenziale sono:

Criterio differenziale		
	Periodo diurno	Periodo notturno
Superi ammessi	+ dB5	+3 dB

È sufficiente superare uno qualsiasi dei valori imposto dal criterio differenziale per rendere non conforme una sorgente o un'attività.

2.4 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal *D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore devono essere conformi sia a quanto indicato nel *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*, sia a quanto prescritto nelle disposizioni dettate dagli Uffici C.li.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Sono fatte salve le prescrizioni riportate al precedente paragrafo 2.2 ("Zone particolari").



Le presenti norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

2.5 PRESCRIZIONI PER LE FASCE CUSCINETTO

Le fasce “cuscinetto” inserite nel *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Chivasso e delineate ai sensi dell’art. 6 comma 3 della *L.R. 52/2000*, determinano una discordanza tra il clima acustico confacente alla destinazione d’uso prevista dal P.R.G.C. ed i limiti di immissione ed emissione fissati dalla classe acustica delle fasce stesse.

Al fine di prevenire gli effetti potenziali derivanti da tale incongruenza si stabilisce che:

- I nuovi edifici a destinazione residenziale ricadenti in un’area normativa del P.R.G.C. inserita all’interno di una fascia cuscinetto e in tale ambito classificata in una o più classi superiori a quella definita nella fase di omogeneizzazione della classificazione acustica (Fase III), devono essere realizzati secondo standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita.
- I nuovi impianti produttivi sia di beni, sia di servizi, che provocano rumore o le attività rumorose che si insediano all’interno di un’area non satura che abbia subito una riduzione critica, devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

In situazioni particolari, laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva.

2.6 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Relativamente ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale, il *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Chivasso può presentare tre possibili scenari:

- ✓ scenario di compatibilità
- ✓ scenario di potenziale incompatibilità
- ✓ scenario di incompatibilità

2.6.1 Scenario I: Compatibilità

Si rientra in questo scenario se il clima acustico rilevato risulta essere conforme ai valori limite di zona indicati nella Tabella 2 del punto 2.3.2 e le classi acustiche delle aree confinanti non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

2.6.2 Scenario II: Potenziale incompatibilità

Si ricade nello scenario di potenziale incompatibilità se i valori delle classi acustiche delle aree confinanti differiscono per più di 5 dB(A) e in ogni caso ove, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite assoluto di zona.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale criticità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica alle sorgenti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.



In quest'ultimo caso si procederà alla predisposizione di un *Piano di Risanamento Acustico*.

2.6.3 Scenario III: Incompatibilità

Questo scenario comprende le situazioni in cui le misure evidenziano un superamento dei limiti di zona.

In questo caso si procederà alla predisposizione di un *Piano di Risanamento Acustico*.

2.7 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi o attraverso permesso a costruire o denuncia di inizio attività, concorre al rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo definiti con *il Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale di Chivasso.

2.7.1 Strumenti Urbanistici Esecutivi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) quelli di cui all'art. 32 della Legge regionale 56/77 e s.m.i oltre a quelli che devono essere assimilati agli stessi in forza di leggi e Regolamenti.

Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono garantire:

- Entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al paragrafo 2.3, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- Nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del S.U.E., il rispetto dei valori limite di cui al paragrafo 2.3, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo da garantire una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe ai sensi dell'art. 6 comma 3 della *L.R. 52/2000*.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Documentazione di Impatto Acustico*" (*D.Im.A.*) o la "*Documentazione Previsionale del Clima Acustico*" (*D.P.C.A.*), in funzione della tipologia di S.U.E.

Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto all'interno del punto 2.8 del presente documento, in modo da attestare la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 2.3, considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti S.U.E. dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade,



già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, ai sensi del D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n° 142.

In particolare nella progettazione dei suddetti S.U.E. dovrà essere posta particolare cura:

- ✓ allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- ✓ alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;
- ✓ alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.

2.8 INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE E DIA

Le domande di permesso a costruire e DIA che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, la ristrutturazione e/o un aumento del volume fabbricativo, realizzazione o modifica impianti, cambio di destinazione d'uso devono essere corredate da *D.Im.A.* o da *D.P.C.A.* nei casi specificati ai seguenti punti 2.8.1 e 2.8.2.

Nel caso di edifici ad uso differente da quello esclusivamente industriale, dovrà essere predisposta la relazione in merito ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997.

2.2.1 Valutazione di Impatto Acustico e Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Ai sensi dell'art. 10 della *L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, la *Documentazione di Impatto Acustico (D.Im.A.)* deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio del permesso a costruire, dell'abilitazione all'uso (agibilità, abitabilità), delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, ivi compresa la denuncia di inizio attività, relativamente a:

- ✓ realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale (ex *Legge n. 349/1988* e s.m.i.) e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, provinciale o comunale (ex *L.R. n. 40/1998*);
- ✓ realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure ove si svolgano attività rumorose;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;



- ✓ nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

L'assenza della *D.Im.A.* è causa di diniego della concessione edilizia o delle autorizzazioni per carenza di documentazione essenziale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti; sarà comunque a carico del richiedente predisporre tutte quelle opere necessarie al fine di contenere le rumorosità entro i limiti previsti dalla normativa.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una o più unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale; inoltre qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la *Documentazione di Impatto Acustico*.

2.8.2 Valutazione di Clima Acustico e Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Ai sensi dell'art. 11 della *L.R. n. 52/2000* è fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- ✓ scuole e asili nido;
- ✓ ospedali;
- ✓ case di cura e di riposo;
- ✓ parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ✓ nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al punto 2.8.1.

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

A lavori ultimati sarà a carico del richiedente l'agibilità e/o la denuncia di inizio attività presentare appropriata documentazione inerente la verifica di Clima Acustico.

L'assenza della *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* e/o documentazione di Clima Acustico è causa di diniego permesso a costruire e/o sospensione dell'attività o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, poiché determina carenza di documentazione essenziale.

2.9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Tutte le documentazioni di carattere acustico previste dalle presenti norme dovranno essere elaborate da Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

Le documentazioni tecnico-acustica da allegare alle procedure amministrative connesse con le trasformazioni territoriali è finalizzata a dimostrare il rispetto delle normativa contenuta nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione e di quelle sovraordinate.

Ad integrazione degli specifici criteri regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-11616 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere c) e d), della *L.R. 52/2000*, vengono qui di seguito definiti dei criteri per la predisposizione della "*Documentazione di Impatto Acustico*" e della "*Documentazione Previsionale di Clima Acustico*".



2.9.1 Documentazione di Impatto Acustico e Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.Im.A. e D.P.Im.A.)

La *Documentazione di Impatto Acustico* deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione dell'opera e di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La *Documentazione di Impatto Acustico* dovrà essere conforme alle disposizioni redatte dagli uffici c.li.

2.9.2 Documentazione di Clima Acustico e Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.C.A. e D.P.C.A.)

La *Documentazione di Clima Acustico* deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area, di verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità e di individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

La *Documentazione di Clima Acustico* dovrà essere conforme alle disposizioni redatte dagli uffici c.li.

2.10 PROCEDURE IN CORSO

Le disposizioni indicate nel presente documento non si applicano a:

- permessi a costruire e SUE già esaminati dalla Commissione Edilizia al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- DIA protocollate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Tali provvedimenti amministrativi, comunque, non sono esentati dal rispetto della normativa acustica di riferimento già vigente e l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento, le documentazioni attestanti il rispetto delle suddette normative.

2.11 PERMESSO A COSTRUIRE E DIA

Le domande di permesso a costruire e DIA che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d'uso e/o realizzazione di impianti, devono essere corredate da:

1. Progetto di previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, per tutte le strutture di nuova costruzione e/o ristrutturazione, fatto salvo per gli edifici Industriali.

In caso di ristrutturazione parziale, il rispetto della suddetta normativa sarà richiesta limitatamente alle porzioni di edificio modificate.

2. Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, per il permesso a costruire e/o DIA atta alla realizzazione o ristrutturazione dei seguenti insediamenti:
 - Per Scuole ed Asili nido
 - Per Ospedali, Case di cura e di riposo
 - Per Parchi pubblici (urbani ed extraurbani)



- Per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - aeroporti, eliporto, aviosuperficie
 - autostrade
 - strade extra urbane principali e secondarie
 - strade urbane di scorrimento e di quartiere
 - strade locali
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi con l'utilizzo di macchinari rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi
 - ferrovie ed altri impianti di trasporto su rotaia

3. Valutazione previsione di impatto acustico per:

- realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale (ex *Legge n. 349/1988* e s.m.i.) e delle opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” regionale, provinciale o comunale (ex *L.R. n. 40/1998*);
- realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto precedente, di seguito elencate:
 - ❖ aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - ❖ strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni;
 - ❖ discoteche;
 - ❖ circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure ove si svolgano attività rumorose;
 - ❖ impianti sportivi e ricreativi;
 - ❖ ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La valutazione di impatto acustico preventiva deve riportare un'accurata e dettagliata caratterizzazione della situazione acustica attuale, nonché della presenza di infrastrutture dei trasporti.

4. Per qualunque permesso a costruire da rilasciarsi all'interno della fascia di pertinenza delle strade (D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n° 142), e fatto obbligo presentare una valutazione di impatto acustico, contenente le immissioni provocate dalla rumorosità della strada, la descrizione delle opere da eseguirsi al fine di contenere la rumorosità proveniente dall'infrastruttura stradale che impatta contro il ricettore, lo svolgimento dei calcoli predittivi, la relativa previsione di rumorosità e progetto di contenimento acustico, ai sensi dell'art.8 del D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n° 142.
5. Per qualunque permesso a costruire da rilasciarsi all'interno della fascia di pertinenza delle ferrovie (D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459), e fatto obbligo presentare una valutazione di impatto acustico con modellizzazione dell'area e descrizione delle opere da eseguirsi al fine di contenere la rumorosità proveniente dall'infrastruttura ferroviaria che impatta contro il ricettore, con relativa previsione di rumorosità e progetto di contenimento acustico, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459.
6. Verifica strumentale del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, da effettuarsi a lavori ultimati, su tutte le strutture di nuova costruzione e/o ristrutturazione, fatto salvo per gli edifici Industriali.
In caso di ristrutturazione parziale, la verifica strumentale sarà richiesta limitatamente alle porzioni di edificio modificate.



7. Verifica strumentale del rispetto della precedente Valutazione previsionale di Impatto Acustico, da effettuarsi a lavori ultimati, su tutte le strutture di nuova costruzione e/o ristrutturazione.
8. Verifica strumentale del rispetto di quanto previsto nella Valutazione previsionale del clima acustico, da effettuarsi a lavori ultimati, su tutte le strutture di cui al punto 2 di questo paragrafo.
9. Verifica strumentale del rispetto di quanto previsto al punto 4 di questo paragrafo.
10. Verifica strumentale del rispetto di quanto previsto al punto 5 di questo paragrafo.

La mancata presentazione di uno qualunque dei documenti sopra elencati, impedirà qualsiasi permesso a costruire e/o autorizzazione di qualsivoglia natura.

La mancata presentazione di una qualsiasi delle certificazioni finali impedirà la concessione di agibilità/abitabilità dello stabile e/o parte di esso.

Nel caso di richiesta di costruzione al rustico (solo strutture portanti e muri perimetrali, senza pavimentazioni, impianti ed opere di finitura) di capannoni artigianali/industriale/commerciale/direzionale possono essere ritenute valide le autocertificazioni al fine del rilascio del permesso a costruire. Resta inteso che la variante per il completamento dei lavori con la definizione dell'attività insedianda dovrà recepire tutte le previsioni di cui ai precedenti punti.

Limitatamente alla caratterizzazione dei piani viabili, qualora non sia praticabile la rilevazione settimanale prevista dalla normativa per la caratterizzazione della rumorosità delle strade, le rilevazioni della rumorosità sia residua che ambientale potranno essere eseguite secondo i criteri definiti da apposite disposizioni redatte dagli uffici c.li e eventualmente concordate con gli enti di controllo.

La documentazione da presentarsi dovrà essere conforme a quanto previsto dalle disposizioni dettate dagli Uffici C.li.

Resta inoltre inteso che la normativa in materia acustica dovrà essere rispettata anche nel caso in cui per l'insediamento dell'attività non sia necessario procedere alla richiesta di provvedimenti di tipo edilizio, in questo caso la documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici dell'attività dovrà essere presentata all'atto della richiesta del provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività (o equivalente).

2.12 RISTRUTTURAZIONI

Fermo restando quanto definito nel paragrafo 2.11 di questo documento, in caso di ristrutturazione di porzioni di stabile non interessate dal D.P.C.M. 05/12/1197, si accetterà, in luogo del progetto di previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, autocertificazione del progettista in cui si attesta che la ristrutturazione non riguarda:

- Rifacimento o modifica di solai o strutture verticali di separazione o delimitazione di unità immobiliari;
- Installazione o modifica di impianti, siano essi a ciclo continuo che discontinuo, quali ad esempio ascensore, riscaldamento, aerazione, condizionamento, ecc.



Nel caso in cui una o più porzioni di edificio sopra catalogate venga modificata, sarà necessaria la presentazione del progetto di previsione del rispetto dei requisiti Acustici Passivi degli Edifici.

In caso di ristrutturazione di stabile sotto vincolo della Soprintendenza e/o altra tipologia di vincolo, che impedisca in qualche modo il raggiungimento di uno o più parametri previsti dal D.P.C.M. 05/12/1197, si accetterà, in luogo del progetto di previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, autocertificazione del progettista in cui si esplicano i vincoli a cui è sottoposto l'edificio in oggetto, integrata da relazione tecnica con riportate le motivazioni ed i calcoli dimostrativi dell'impossibilità del raggiungimento di quanto sopra.

La mancata presentazione di uno qualunque dei documenti sopra elencati, impedirà il rilascio di qualsiasi permesso a Costruire DIA e/o autorizzazione di qualsivoglia natura.

3 Revisione del piano di classificazione acustica

Il *Piano di Classificazione Acustica* è soggetto a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni modifica degli strumenti urbanistici (art.5, comma 4 della *L.R. 52/2000*) e della approvazione di S.U.E (Strumenti Urbanistici Esecutivi).

Le modifiche e le revisioni della *Classificazione Acustica* vengono adottate con la stessa procedura individuata dalla *L.R. 52/2000*.



4 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Non sono da includersi tra le attività temporanee quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

Sono da escludersi dalle attività a carattere temporaneo quelle rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

4.1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi (per quanto concerne la produzione di rumore) alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell'8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e il D. L.vo n. 277/91).

Per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (quali, ma non solo, isolamento acustico con materiali appositi, scelta di posizioni a minor impatto acustico ecc...).

I dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale in vigore.

4.1.1 Deroga

I cantieri che possono originare rumore o comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che abbiano carattere temporaneo o provvisorio, sono oggetto di autorizzazione con eventuale deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Tale deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale (art.9 della *L.R. 52/2000*).

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della *L.R. 52/2000*.

La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà anche contenere una dichiarazione attestante i valori nelle aree con presenza di ricettori, anche se situate sul territorio di Comuni limitrofi.

Non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.



4.1.1.1 Emergenze

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Il Sindaco, sentiti i Servizi di controllo competenti o Tecnico Competente di Sua fiducia, può concedere ulteriore deroga agli orari delle lavorazioni da porre in essere in cantieri stradali od assimilati, per **ragioni di pubblica utilità** (ad esempio, nelle ore notturne).

4.1.1.2 Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:

- invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
- estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.

L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00.

L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

4.1.1.3 Limiti massimi raggiungibili in deroga

I limiti massimi di immissione sonora, raggiungibili in deroga al supero dei limiti, da non superare relativamente alle sorgenti utilizzate, ad esclusione del traffico veicolare non indotto dall'attività, sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);
- in zona VI: 80 dB(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata ai ricettori confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività, ovvero in facciata dei ricettori più sensibili e rilevati per un tempo di misura non inferiore ad 1 ora per ogni punto di misura.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di immissione misurato all'interno dello stabile dove si eseguono i lavori, nell'unità abitativa più disturbata (ad esclusione di quella in cui vengono generate le rumorosità), sia a finestre chiuse che aperte.

In qualunque caso, dovranno essere utilizzate attrezzature moderne, provviste di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

I limiti previsti nelle concessioni in deroga non tengono conto del criterio differenziale.

Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni definite da apposite disposizioni dagli uffici C.li.

Qualora siano necessari interventi la cui rumorosità superi i limiti di cui al paragrafo precedente, e non sia possibile utilizzare attrezzature meno rumorose,



potrà essere inoltrata richiesta di supero dei limiti ai sensi di quanto riportato e conforme alle prescrizioni definite da apposite disposizioni dagli uffici C.li.

È ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale modificare, integrare o ridurre i limiti sopra riportati in funzione delle effettive esigenze della collettività. È ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale richiedere rilevazioni, monitoraggi e quant'altro ritenuto necessario al fine del controllo e della valutazione delle rumorosità del cantiere stesso, anche in data successiva all'autorizzazione in deroga.

4.1.2 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga Procedura semplificata

È possibile l'apertura del cantiere e l'ottenimento della concessione in deroga al supero dei limiti acustici attraverso la procedura semplificata, così come previsto dalla L.R.52/2000.

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione, qualora lo stesso soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- Orari di esercizio conformi a quanto descritto al precedente paragrafo 4.1.1.2;
- Utilizzo esclusivamente di attrezzature certificate con valori di emissione inferiori a quanto descritto nel precedente paragrafo 4.1.1.3;
- Durata del cantiere inferiore a 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

Nel caso in cui il cantiere soddisfi tutte le specifiche sopra riportate, il responsabile del cantiere, ovvero il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, presenterà all'Amministrazione Comunale, in concomitanza ed allegata alla richiesta dei permessi necessari all'apertura del cantiere stesso, dichiarazione conforme alle prescrizioni definite da apposite disposizioni degli uffici C.li, in cui si dichiarerà almeno:

- Orari dettagliati di esercizio;
- Elenco dettagliato delle singole attrezzature utilizzate;
- Schede tecniche acustiche delle singole macchine utilizzate;
- Durata complessiva (in giorni) del cantiere.

Nel caso in cui gli orari di esercizio siano differenti in funzione dei giorni settimanali, o delle lavorazioni da eseguirsi, si dovrà presentare un accurato cronoprogramma, con segnalati gli orari e le attrezzature suddiviso in giornate lavorative ed operazioni svolte.

I mezzi e gli automezzi mobili, sia di cantiere che di trasporto (legati all'attività di cantiere sotto deroga), entrano in tutto e per tutto nel novero delle attrezzature da cantiere.

La rumorosità da essi indotta è da considerarsi alla stregua di una qualsiasi attrezzatura da cantiere, ed entra nel computo delle rumorosità indotte dall'attività, così come l'eventuale aumento del traffico veicolare.

Il mancato rispetto di uno o più requisiti rende inapplicabile in ogni sua parte la richiesta di deroga attraverso la modalità semplificata.

La deroga ottenuta in regime di procedura semplificata, è da ritenersi revocata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti,



ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per la procedura semplificata stessa.

Qualora la dichiarazione del responsabile del cantiere, ovvero il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, sia mendace o difforme dalla realtà, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.

Copia della documentazione presentata deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

4.1.3 Concessioni in deroga per cantieri – procedura ordinaria

Il Comune di Chivasso può autorizzare l'attività di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA di Grugliasco e/o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di Sua fiducia, in questo caso gli oneri relativi alla consulenza risultano a carico del richiedente.

L'autorizzazione in deroga mediante la procedura ordinaria dovrà essere richiesta qualora venga meno anche uno solo dei presupposti necessari alla concessione in deroga nella forma semplificata indicata al paragrafo precedente. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale (ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro) di tutti gli accorgimenti al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi. La specifica domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere indirizzata al Comune, secondo le prescrizioni definite da apposite disposizioni degli uffici C.li.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.



4.2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata.

Non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.

Esulano dal presente regolamento le attività rumorose prodotte nell'ambito delle attività mercatali.

Nel computo della rumorosità prodotta dalla manifestazione si dovrà considerare anche il rumore generato dalle attrezzature di supporto quali, ad esempio, frigo, generatori ecc.

4.2.1 Localizzazione degli impianti

Le manifestazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 individuate nella Classificazione acustica.

La localizzazione delle strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica.

In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge, la possibilità di concedere autorizzazioni al di fuori di tali aree.

4.2.2 Limiti

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate negli articoli successivi sottostanno alle prescrizioni del presente documento ed alle prescrizioni definite da apposite disposizioni degli Uffici C.li.

Le deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici, e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione.

I limiti indicati sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

Salvo specifici casi, con la concessione in deroga non si applica il criterio differenziale (limitatamente all'attività in deroga), così come non si applicano penalizzazioni in presenza di eventi sia tonali che impulsivi.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.



4.2.3 Deroghe

Il Comune di Chivasso può autorizzare attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA e/o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di Sua fiducia con oneri a carico del richiedente.

La concessione in deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale (art.9 della L.R. 52/2000).

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della L.R. 52/2000.

La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà contenere una dichiarazione attestante il non superamento dei limiti nelle aree con presenza di ricettori, anche se situate sul territorio di Comuni limitrofi.

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

4.2.3.1 Manifestazioni esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga

Fatte naturalmente salve le disposizioni del codice civile e penale sono esenti dalla richiesta di autorizzazione in deroga e quindi risultano tacitamente autorizzati i seguenti eventi:

- manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 22,00; tuttavia, se connesse a questi eventi, si svolgono manifestazioni musicali queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento;
- manifestazioni musicali che non necessitano di strutture particolari (quali, ma non solo, palchi, aree attrezzate ecc...), eseguiti da parte di un numero esiguo di persone con l'ausilio di strumentazione acustica (fatta esclusione per la batteria) o con strumentazione elettroacustica con emissione massima non superiore ad 85 dB_(A): tali eventi dovranno svolgersi in giornate festive, prefestive o nell'ambito di mercati o manifestazioni organizzate;
- manifestazioni sportive che non prevedano l'utilizzo di attrezzature rumorose per lo svolgimento dell'attività sportiva dalle ore 8.30 fino alle ore 24.00;
- processioni religiose di qualsiasi professione;
- esibizione delle bande musicali;
- filodiffusione organizzata nelle vie cittadine dalle associazioni o dall'Amministrazione comunale;
- tutte le forme di allarme, di pericolo, e di ogni altra tipologia, di pubblica utilità e/o interesse pubblico; non rientrano in questa categoria gli allarmi personali, di autoveicoli, motoveicoli, civili abitazioni ecc. che sottostanno alle disposizioni previste dal Codice Penale e Civile.



4.2.3.2 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga – procedura semplificata

Per quanto concerne le manifestazioni inerenti la riproduzione di eventi musicali, e spettacoli in genere comprese le manifestazioni di musica “Live”, è possibile l’ottenimento della concessione in deroga al supero dei limiti acustici attraverso la procedura semplificata, così come previsto dalla L.R.52/2000, qualora sia soddisfatti i seguenti requisiti:

- Montaggio strutture: dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
- Taratura impianti audio, sound check e quanto ad essi connesso: dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (limitatamente alla giornata di esecuzione della manifestazione).
- Giornata di esercizio Festiva o prefestiva, comunque non superiore a due giorni consecutivi.
- Assenza di utilizzo di attrezzature e/o macchine con rumorosità relativa alle immissioni non superiore a 70 dB_(A).
- Esecuzione manifestazione nell’ambito delle zone individuate dal piano di zonizzazione acustica nei seguenti orari:
 - ✓ Dal Lunedì al Giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 23,00
 - ✓ Dal Venerdì alla Domenica: dalle ore 15,00 alle ore 24,00

Nel caso in cui la manifestazione soddisfi tutte le specifiche sopra riportate, il responsabile della stessa presenterà all’amministrazione comunale, in concomitanza ed allegata alla richiesta dei permessi necessari allo svolgimento dell’attività, dichiarazione conforme a quanto previsto nella documentazione specifica predisposta dagli uffici c.li in cui si dichiara almeno:

- Orari dettagliati di esercizio
- Elenco dettagliato delle singole attrezzature utilizzate.
- Durata complessiva (in giorni) della manifestazione.

Nel caso in cui le attività siano differenti in funzione degli orari di esercizio, si dovrà presentare un accurato cronoprogramma, con segnalati gli orari e le attività svolte.

Il mancato rispetto di uno o più requisiti rende inapplicabile in ogni sua parte la richiesta di deroga attraverso la modalità semplificata.

La deroga ottenuta in regime di procedura semplificata, è da ritenersi revocata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per la procedura semplificata stessa.

Si considerano facenti parte delle attività che possono richiedere deroga al supero dei limiti in modalità semplificata anche le feste rionali e frazionali anche se hanno durata superiore ai due giorni consecutivi.

Copia della documentazione presentata deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

4.2.3.3 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga – procedura ordinaria

Le autorizzazioni vengono concesse facendo riferimento ai seguenti criteri:

- le manifestazioni possono essere autorizzate al superamento dei limiti assoluti vigenti (emissione ed immissione) nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 15:00-24:00;
- le manifestazioni possono essere autorizzate al superamento del solo limite differenziale (D.P.C.M. 14/11/97, art. 4) fino alle 2:00 del giorno successivo;



- le manifestazioni e spettacoli per un singolo giorno possono essere, in via eccezionale, autorizzate al superamento dei limiti vigenti fino alle 4:00 del giorno successivo, a condizione che si svolgano in serata prefestiva;
- il rispetto dei limiti vigenti, ad eccezione del limite differenziale (D.P.C.M. 14/11/97, art. 4), non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento;

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere conforme a quanto definito dalle specifiche tecniche redatte dagli uffici c.li.

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA e/o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di Sua fiducia, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico nelle aree circostanti, pur nel rispetto della buona riuscita degli eventi.

Sarà ad insindacabile giudizio del Sindaco introdurre nuovi limiti in funzione degli orari di attività.

Nel provvedimento di autorizzazione o a seguito di sopralluogo, il Comune potrà richiedere il monitoraggio continuativo e/o parziale delle rumorosità dell'attività stessa, con oneri a carico del titolare della richiesta di concessione in deroga.

Copia della documentazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

4.2.3.4 Circo e Luna Park

I circhi, luna park e giostre in genere possono svolgere la propria attività con i seguenti orari:

- dal Lunedì al giovedì: dalle ore 09,00 alle ore 23,00;
- dal venerdì alla domenica: dalle ore 09,00 alle ore 24,00.

In mancanza di normativa nazionale o regionale che ne regolamenti la rumorosità, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V. Il livello sonoro si intende misurato in facciata al ricettore più sensibile interessato dalle rumorosità dell'attività. Sarà onere del richiedente dichiarare il rispetto di tale limite all'atto della richiesta di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività.

4.2.4 Manifestazioni Carnevalesche

In attesa di specifiche direttive e/o normative in campo sia Nazionale, Regionale e/o Provinciale si considereranno autorizzate in deroga al supero limiti di emissione e immissione sonori le sfilate dei carri allegorici durante il Carnevalone di Chivasso.



5 Adempimenti del Comune

Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*, redatto in conformità all'articolo 7 della *Legge 447/1995* dovrà contenere:

- ❖ L'individuazione delle aree da sanare;
- ❖ L'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti (incluse le sorgenti mobili);
- ❖ L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- ❖ L'indicazione di priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- ❖ La stima degli oneri finanziari;
- ❖ Eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza.

Il piano è finalizzato a pervenire alla bonifica dall'inquinamento acustico.

Per le aree produttive private, il Comune potrà avvalersi della facoltà di richiedere relazione delle emissioni/immissioni in ambiente delle varie attività, corredate, ove necessario, dei relativi piani di bonifica acustica.

6 Piani di risanamento acustico delle imprese

Ai sensi dell'art. 14 della *L.R. 52/2000*, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente *Piano di Classificazione Acustica*, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi.

Nel caso di supero dei limiti, entro lo stesso termine, presentano apposito *Piano di Risanamento*. Sia il monitoraggio che l'eventuale Piano di Bonifica Acustica, dovranno essere redatti così come previsto dalle attuali normative in merito.

I titolari di attività commerciali, artigiani, uffici, studi, ambulatori, e simili che non sono dotati di attrezzature ed impianti potenzialmente rumorosi e che non emettono alcun rumore all'esterno e/o che non inducano nessun innalzamento di rumorosità all'esterno, non sono obbligati alla presentazione del monitoraggio dei relativi rumori. Si evidenzia che per gli impianti di condizionamento si fa riferimento a quanto indicato nel successivo punto 9 del presente regolamento.

È comunque a insindacabile giudizio dell'Amministrazione richiedere in qualunque momento copia della documentazione relativa al monitoraggio e l'eventuale piano di bonifica.

I titolari di tali attività dovranno comunque produrre appropriata asseverazione in cui si dichiara che l'attività stessa non emette alcun rumore all'esterno e non sono utilizzati strumenti od impianti rumorosi, indicando comunque gli impianti ed attrezzature utilizzate per l'attività.

Al termine degli interventi di risanamento la relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento deve essere trasmessa al Comune.

Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture che interessano il Comune di Chivasso si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5, della *L. 447/1995*.

Rimane inteso che la presentazione e successiva approvazione in modo esplicito o a seguito di silenzio assenso del Piano di Bonifica Acustica NON sostituisce il Permesso a Costruire, DIA o altra autorizzazione edilizia.



7 Nuove attività

Per quanto riguarda l'apertura di nuove attività produttive di qualsivoglia natura, di attività commerciali, artigianali o industriali, che comportano il rilascio del permesso a costruire, DIA, ovvero l'insediamento in locale già esistente, è subordinato alla presentazione di una "Previsione di Impatto Acustico" in fase di progetto.

La "Previsione di Impatto Acustico" è redatta al fine di prevedere anticipatamente la rispondenza dell'attività ai valori di emissione ed immissione della zona di appartenenza, nonché del rispetto del criterio differenziale ove previsto.

Ad attività avviata, dovrà seguire, entro 30 gg dalla data di apertura dell'attività, la certificazione inerente la **verifica** di impatto Acustico, in cui si certifichi il rispetto dei valori di cui alla precedente Valutazione Preventiva.

Nel caso di apertura di attività ove vi sia la riproduzione di eventi musicali, occorrerà presentare, **oltre a quanto sopra**, certificazione del rispetto dei limiti imposti dal DPCM 16/04/1999 n° 215, inerente l'emissione acustica degli impianti elettroacustici nei locali pubblici.

Per quanto concerne l'insediamento di una nuova attività in una struttura di nuova realizzazione NON INDUSTRIALE, si richiede in aggiunta a quanto sopra, il progetto acustico preventivo ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici", nonché la relativa verifica strumentale a stabile ultimato.

In caso di inadeguatezza dello stabile, sarà a carico dell'attività predisporre tutti quegli interventi necessari al rispetto della suddetta norma, prima dell'inizio attività.

Per quanto concerne l'insediamento di una nuova attività in uno stabile già esistente NON INDUSTRIALE, si richiede in aggiunta alla Valutazione di Impatto Acustico, la **verifica** strumentale ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici" dello stabile.

La mancata presentazione di uno o più documenti impedirà il rilascio dell'abitabilità e/o agibilità dello stabile.

La documentazione da presentarsi dovrà essere conforme alle disposizioni dettate dagli Uffici C.li.



8 DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE FISSE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo (quali, ma non solo, discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari), ai fini della tutela della salute dei frequentatori, oltre a quanto previsto per l'apertura di una nuova attività, di cui agli specifici paragrafi di questo documento, dovrà essere presentata certificazione del rispetto del limite massimo di emissione sonora interna previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215.

Per quanto concerne i locali già operativi al momento dell'approvazione di questo regolamento, gli stessi dovranno munirsi sia di Valutazione di Impatto Acustico (comprendente sia i valori di immissione che di criterio differenziale), sia della certificazione dell'impianto elettroacustico ai sensi del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

In caso di supero di uno o più dei limiti massimi imposti dalla normativa, il gestore dovrà presentare opportuno piano di bonifica acustica.

La documentazione deve essere conforme a quanto previsto dalle disposizioni dettate dagli uffici c.li.



9 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

9.1 SORGENTI MOBILI ED ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO

Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di emissione ed entro il criterio differenziale.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori domestici e di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

Per quanto riguarda le attività economiche che prevedano l'utilizzo delle suddette attrezzature, le stesse devono sottostare ai limiti di cui al paragrafo 2.3 di questo documento.

9.2 RIPRODUZIONE DI EVENTI PUBBLICITARI

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30.

9.3 AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (tra i quali, ma non solo, aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

È consentito l'apertura delle suddette attività su periodi di tempo più ampi, ivi compreso l'intero periodo giornaliero, solo qualora siano rispettati i limiti di emissione ed immissione, nonché i limiti previsti dal criterio differenziale anche in ambito notturno.

9.4 CONDIZIONATORI, IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA E/O RAFFRESCAMENTO

9.4.1 Nuova posa

I condizionatori di nuova posa, ovvero tutte le macchine adibite alla climatizzazione installate e/o progettate dalla data di pubblicazione di questo regolamento, devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare rumore, con valori che non superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 e secondo le direttive e modalità definite dagli uffici c.li, ovvero devono essere dotati di struttura atta al contenimento acustico delle macchine stesse entro i limiti previsti dalla normativa.

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

Ulteriori vincoli di posizionamento possono essere dettati da particolari normative condominiali.

È richiesta la presentazione di una previsione di impatto acustico e requisiti passivi degli edifici da presentarsi unitamente alla richiesta di installazione.



9.4.2 Macchine già in opera

I proprietari di sistemi di condizionamento già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno munirsi di Valutazione di impatto acustico e relazione in merito ai requisiti passivi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di supero dei limiti, contestualmente alla documentazione sopra citata, dovrà essere presentato un progetto di bonifica acustica della macchina o delle macchine rumorose.

10 Strade ed infrastrutture dei trasporti

10.1 STRADE

Fermo restando tutti i limiti previsti dal D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n° 142, per quanto concerne i limiti per le categorie "E" ed "F", fino ad ulteriore definizione ai sensi dell D.P.C.M. 30/03/04 n. 142, si prendono a riferimento i limiti della categoria D per quanto concerne le strade di cui alla tabella 1 del D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n° 142, mentre si prendono a riferimento i limiti della categoria D – sottotipo Db per quanto concerne le strade di cui alla tabella 2, sempre del D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n° 142.

Non essendo espressamente previsto nel D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n° 142, in caso di sanatoria o condono si considerano a carico del proprietario dell'immobile da sanare, condonare ecc., le opere di mitigazione acustica nei confronti delle strade esistenti e/o in progetto.